



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

AREA TERRITORIO E AMBIENTE CONFERITA ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - AMBIENTALE

ORDINANZA SINDACALE n. 31 / 2026

**OGGETTO: TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA
COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE
DA VIRUS WEST NILE.**

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti con prot. URF n. 76434 del 13/07/2026 ad oggetto *“Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia Ravenna”*;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna acquisita agli atti con prot. URF n.78393 del 16/07/2026 ad oggetto *“Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile”* contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nei Comuni dell'Unione delle Romagna Faentina sono vigenti le ordinanze sindacali ad oggetto *“Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (culex spp)”*:

- *Comune di Brisighella n° 3/2022,*
- *Comune di Casola Valsenio n° 2/2022,*
- *Comune di Castel Bolognese n° 5/2022,*
- *Comune di Faenza n° 8/2022,*
- *Comune di Riolo Terme n° 1/2022,*
- *Comune di Solarolo n° 1/2022,*

i cui contenuti si richiamano integralmente nonché le loro successive modifiche, integrazioni, rinnovi o eventuali nuove ordinanze vigenti emanate per le medesime finalità dai singoli Comuni dell'Unione;

Considerato inoltre che nei Comuni dell'Unione delle Romagna Faentina sono vigenti le ordinanze sindacali ad oggetto *“Provvedimenti per la prevenzione dell'infezione da West Nile Virus*

attraverso il contrasto al vettore zanzara comune (culex pipiens) in aree periodicamente allagate":

- *Comune di Brisighella n°6/2024,*
- *Comune di Casola Valsenio n° 7/2024,*
- *Comune di Castel Bolognese n° 9/2024,*
- *Comune di Faenza n° 10/2024,*
- *Comune di Riolo Terme n° 9/2024,*
- *Comune di Solarolo n° 4/2024,*

i cui contenuti si richiamano integralmente nonché le loro successive modifiche, integrazioni, rinnovi o eventuali nuove ordinanze vigenti emanate per le medesime finalità dai singoli Comuni dell'Unione;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto.

A titolo orientativo il numero di persone che rende necessario il trattamento adulticida straordinario è quello **superiore a 200 partecipanti**.

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione su tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara *Culex* indicati per le aree a rischio dal Piano Regionale Arbovirosi 2026, con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a tutto il mese di ottobre 2026, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Ritenuto di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dall'AUSL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visto:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- la legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni,
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi ";
- l'art. 15 del "Regolamento Comunale d'Igiene, sanità pubblica e veterinaria"
- l'art. 23 del "Regolamento dell'Unione di Polizia Urbana e per la convivenza civile"

Visto il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2026" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 560 del 20/04/2026;

ordina

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze di almeno 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali:

1) in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi è fatto obbligo di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link:
- <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
- affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi
- dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori all'indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.

Si precisa che per manifestazioni di lunga durata devono essere effettuati trattamenti a cadenza settimanale per l'intera durata della manifestazione. In caso di eventi che si protraggono per più di 7 giorni, i suddetti soggetti effettuano un primo intervento straordinario con adulticida e possono sostituire i successivi interventi adulticidi svolgendo trattamenti larvicidi porta a porta in una fascia di rispetto di 200 metri attorno all'area della manifestazione. Questo intervento va ripetuto ogni 20 giorni fino alla fine della manifestazione, concordando le modalità con Comune dove si svolge la manifestazione;

2) in aree interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi in cui si è comunque deciso, con la collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, di procedere al trattamento adulticida in considerazione delle condizioni ecologiche del contesto, è fatto obbligo di effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate al punto 1);

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile;
- che le violazioni alla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 51 Tab. 1, Fascia B, rif. art. 23, del Regolamento URF di Polizia Urbana e per la convivenza civile;

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il

Corpo di Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, l'Azienda USL della Romagna, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso il luogo dove è stato eseguito il trattamento a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

Lì, 23/07/2026

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)